

TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE III CIVILE - RG n. 8181/2017
24-01-2020 - EST. DOTT. BIANCONI - RETRIBUZIONE -
- INDENNITA' DI TRASFERITA - ILLEGITTIMITA' -
- NATURA FITTIZIA -



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III Civile

RG 8181 /2017

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente;

dott.ssa Alessandra Mirabelli Giudice

dott. Carlo Bianconi, Giudice relatore, estensore;

letti gli atti ed i documenti di causa,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa da

generalizzati compiutamente in ricorso, con gli Avv.ti BOVA ANNALISA e FIORINI FABRIZIO, elettivamente domiciliati presso lo Studio del Difensore; opposenti; contro

FALLIMENTO

SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in

persona del curatore *pro tempore*; con gli Avv.ti , elettivamente

domiciliato presso lo Studio del Difensore; opposto;

in punto a: opposizione allo stato passivo (art. 98 l.f.).

Conclusioni delle parti: come al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che

"al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a

riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.

È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”

Ciò chiarito, per quanto concerne la ricostruzione della vicenda, può farsi rimando al contenuto dei rispettivi atti introduttivi.

In via di estrema sintesi, i ricorrenti deducevano:

- di essere stati assunti alle dipendenze della società oggi fallita, con riferimento al periodo 2010-2015;
- di avere ricevuto parte della retribuzione dovuta nelle forme della cd. indennità di trasferta (cd. diaria di trasferta interna e/o trasferta Italia);
- che tale elargizione sarebbe stata unilateralmente ed illecitamente qualificata in tal guisa dal datore di lavoro, al fine di eludere gli obblighi fiscali e contributivi omettendo la (dovuta) corresponsione delle spettanze retributive ordinarie e straordinarie, e le relative ritenute;
- di avere ricevuto, in esito a verbale di controllo ispettivo della competente DTL, singoli avvisi di accertamento fiscale della Agenzia delle Entrate, e corrispondenti cartelle esattoriali dell'Agente della riscossione; i predetti avvisi contenevano, per ciascuno dei ricorrenti, la (maggiore) imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche, siccome ricalcolata, oltre alle relative addizionali, agli accessori, alle sanzioni, ed alle spese;
- di avere pertanto insinuato al passivo del fallimento i crediti corrispondenti alle somme portate nelle singole cartelle;
- di avere subito la ingiusta esclusione del credito, con provvedimento del Giudice delegato del tenore che segue: *“escluso il credito, trattandosi di indennità di trasferta già corrisposta e non già come sostenuto dal lavoratore di contratto di lavoro subordinato”*;

ciò premesso, interponevano il presente gravame, al fine di ottenere l'ammissione dei propri crediti, in via privilegiata ex art. 2751-bis nr. 1) c.c..

La Curatela resistente, a fronte della opposizione, eccepiva la inammissibilità e/o la infondatezza della pretesa dei prestatori, in ragione:



- della nullità dell'avverso libello introduttivo, per oscurità ed indeterminatezza dell'oggetto;
- della mancata prova in ordine alla illiceità della condotta della società fallita, non essendo stata in alcuna sede acclarata la illegittimità della qualificazione a titolo di trasferta delle somme erogate ai lavoratori (ivi compresa la presente, anche alla luce della inattendibilità dei testimoni escussi);

La controversia, assunte le prove orali e disposto lo scambio di scritti conclusivi, giunge oggi a decisione.

L'opposizione è infondata, e non può essere accolta, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Innanzitutto, si impone la precisa qualificazione della domanda creditoria, ciò che consente di superare la eccezione di nullità del libello introduttivo.

Le ragioni della domanda, non precisamente qualificate nell'atto introduttivo, venivano condivisibilmente inquadrare dal Giudice relatore (cfr. decreto del 02.7.2018) alla stregua di una *"insinuazione al passivo delle somme indicate negli avvisi di accertamento e conseguenti cartelle di pagamento (i) a titolo di retribuzione per la parte relativa alla maggiore imposta accertata e (ii) a titolo di "manleva" per gli altri importi (sanzioni, interessi, aggi e spese di notifica)"*.

Come chiarito dal Giudice relatore, la domanda dei lavoratori deve quindi essere interpretata come volta ad ottenere:

- il riconoscimento della debenza di somme (la maggiore imposta RPEF e le relative addizionali) aventi natura, in senso lato, di credito da lavoro dipendente, per l'effetto assistite da privilegio *ex art. 2751-bis nr. 1) c.c.*;
- il rimborso delle ulteriori somme di cui alle cartelle, a titolo di "manleva" rispetto a quanto preteso dall'Erario; in tal senso, apparirebbe discutibile l'attribuzione del rango di privilegio a tali "spettanze", le quali di certo non costituirebbero quote e/o elementi della retribuzione spettante al prestatore.

Per vero, la qualificazione (specie della seconda delle pretese) in termini di azione di "manleva", rivela il contenuto della domanda creditoria per ciò che è: essa rappresenta, in effetti, una vera e propria azione di regresso del condebitore solidale, escusso dal creditore comune, nei confronti del debitore principale.



Ed infatti, non può esservi discussione in ordine alla solidarietà passiva, del datore e del prestatore, rispetto all'Erario, sia in relazione alla pretesa impositiva in discorso, sia con riferimento alle conseguenti sanzioni.

Senonché, come emerso dalla trattazione, alcuno dei ricorrenti ha dedotto – tantomeno dimostrato – di avere provveduto al pagamento delle somme portate nelle singole cartelle; inoltre, le medesime neppure risultano impugnate dai contribuenti oggi oppositori.

A ciò consegue, quantomeno con riferimento alle somme diverse dalla maggiore imposta accertata, la reiezione della domanda di ammissione, in virtù di quanto statuito dalle norme della legge fallimentare che disciplinano il regresso tra condebitori, e, segnatamente:

- l'art. 61, comma 2, secondo cui il regresso tra coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito;
- l'art. 62, comma 2, a mente del quale il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito (per somme versate *ante* fallimento) ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.

In difetto della prova del pagamento (ed in disparte il tema della ammissibilità di una insinuazione in via tardiva), il diritto esercitato in via di regresso non può essere affermato in sede di ammissione allo stato passivo.

Per le somme insinuate a titolo di maggiore imposta, vale il medesimo ragionamento, con alcune importanti precisazioni.

Dal punto di vista fattuale, non vi è dubbio, in esito alla istruttoria, in ordine alla illiceità e scorrettezza della qualificazione degli emolumenti in termini di indennità di trasferta: le prove orali hanno reso piena ragione alla tesi dei lavoratori, e ad esse basta farsi richiamo; sul punto, va rigettata la eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. dei testi *_____* e *_____*, pur colleghi dei ricorrenti, e soggetti attinti da analogo provvedimento tributario, in quanto non risulta dimostrata la loro astratta legittimazione a partecipare al presente giudizio; le loro deposizioni, assolutamente approfondite, dettagliate ed attendibili, inoltre, risultano coerenti con quella del teste *_____* (indotto dalla resistente), il quale ha confermato, sia pure in termini dubitativi, che i ricorrenti lavoravano unicamente in cantiere, e non effettuavano trasferte.

Inoltre, se è vero che la domanda di accertamento negativo della validità del verbale ispettivo INPS (primo atto dal quale è emersa la illegittima corresponsione



di indennità “elusive”) è stata dichiarata improcedibile dal Giudice del lavoro modenese, e che la corrispondente insinuazione dell’Istituto è stata rigettata in sede concorsuale, con decisione passata in giudicato endo-fallimentare, è anche vero che le pronunce che precedono non hanno affrontato (non avendolo potuto fare) nel merito il tema della fondatezza delle risultanze ispettive, le quali, in questa sede, integrano pur sempre un ulteriore elemento indiziario sfavorevole alla società oggi fallita.

Chiarito che dunque i lavoratori hanno subito le conseguenze del mancato versamento della maggiore imposta a fini IRPEF per causa esclusiva del datore di lavoro, vi è da chiedersi se essi abbiano titolo per insinuarsi al fallimento per tali importi.

La risposta deve essere negativa.

Ciò, sia per quanto affermato *supra* in tema di solidarietà tra condebitori, sia in ragione del fatto che la pretesa dei lavoratori è volta alla corresponsione della componente cd. lorda del credito da lavoro subordinato, e solo di essa: tale quota, come noto, è solitamente riconosciuta in sede di ammissione al passivo dei crediti dei prestatori di lavoro (cfr. *ex multis* Cass Sez. Lav. 25016/2017), ma ciò in ragione del meccanismo – oggi pacifico, a seguito della novella dell’art. 23, comma 1, D.P.R. 600/1973 – della cd. sostituzione di imposta, della quale è onerato il Curatore fallimentare; non vi sono, insomma, incertezze, in relazione al fatto che la somma insinuata quale imposta sul reddito debba, in ultima analisi, essere destinata all’Erario attraverso il predetto meccanismo, di talché, pur dandosi atto del diritto dei lavoratori al riconoscimento (astratto) della loro pretesa, non può darsi corso, in questa sede, alla ammissione di essa al passivo del fallimento.

Rimane fermo il diritto dei contribuenti ad ottenere il corrispondente sgravio, da parte della Amministrazione delle entrate, all’atto del pagamento da parte del sostituto.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese meritano compensazione integrale, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di legge (art. 92 c.p.c., a seguito della Sentenza nr. 77/2018 della Consulta), e la novità della questione, in relazione alla quale non risultano specifici precedenti editi, tantomeno di legittimità; quanto alle prime, esse sono insite nella sostanziale fondatezza delle ragioni dei lavoratori oppositori, i quali



(oltretutto, cittadini stranieri) hanno subito le conseguenze di una elusione fiscale e contributiva perpetrata dal datore di lavoro in loro danno, e non beneficiano, perlomeno allo stato, della ammissione al passivo del fallimento per le ragioni eminentemente tecnico-giuridiche sopra esposte.

Tutto ciò premesso,

PQM

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati sopra indicati, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione allo stato passivo n.r.g. 8181 /2017 , così provvede:

- rigetta la opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Modena, Camera di Consiglio del 22/01/2020

Il Presidente

Dott.ssa Emilia Salvatore

